

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 181 del 03 aprile 2015

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 661/BA.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di ORGIANO a favore della ditta ZANUSO PIETRO T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 09.08.2000 prot. n. 7702 del 09.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 09.08.2000 della ditta ZANUSO PIETRO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di ORGIANO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.001 pari a (l/sec.0.10);

VISTO il disciplinare n. 31 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 13.02.2015 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ZANUSO PIETRO (omissis) con sede a ORGIANO, (omissis) il diritto di derivare, mod. medi 0.001 pari a (l/sec.0.10)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di ORGIANO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (DIECI) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 13.02.2015 n 31 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di € 48.10 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo